

## IL PARLAMENTO ITALIANO

Il Parlamento è un organo costituzionale e svolge diverse funzioni:

- Rappresentativa: unico organo che rappresenta direttamente i cittadini;
- Politica: determina l'indirizzo politico del Paese;
- Legislativa: emana le leggi;
- Di controllo: controlla il potere esecutivo, ovvero il Governo, il quale deve godere della fiducia delle Camere;
- Giurisdizionale: messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica;

Il Parlamento è composto da due Camere:

### 1. Camera dei Deputati:

- 630 deputati, di cui 12 eletti nelle circoscrizioni estere;
- Elettorato attivo (capacità di eleggere): 18 anni;
- Elettorato passivo (capacità di essere eletti): 25 anni;
- Sede: Montecitorio;

### 2. Senato della Repubblica:

- 315 senatori, di cui 6 eletti nelle circoscrizioni estere, più 5 senatori a vita scelti dal Presidente della Repubblica per altissimi meriti in campo sociale, scientifico, artistico, letterario;
- Elettorato attivo (capacità di eleggere): 25 anni;
- Elettorato passivo (capacità di essere eletti): 40 anni;
- Sede: Palazzo Madama;

Le due Camere hanno sostanzialmente gli stessi poteri e le stesse competenze, per questo si parla di bicameralismo perfetto, inoltre hanno autonomia regolamentare, finanziaria e amministrativa, cioè possono adottare un proprio regolamento, deliberare il proprio bilancio senza controllo esterno (garanzia per l'indipendenza del Parlamento) e provvede all'organizzazione dei propri uffici amministrativi. La durata del mandato parlamentare è di 5 anni, salvo scioglimento anticipato ad opera del Presidente della Repubblica, o proroga in caso di guerra. Le camere neo elette devono riunirsi entro 20 giorni dalle elezioni, nella data fissata dal Presidente della Repubblica. Altre convocazioni avvengono per aggiornamento, di diritto il primo giorno non festivo di ottobre e febbraio, o per convocazione straordinaria, su iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o per 1/3 dei suoi componenti. Le sedute sono pubbliche, ma possono anche decidere di riunirsi in seduta segreta. Discute e delibera solo per le materie all'ordine del giorno e le

votazioni sono valide solo se è presente il numero legale (maggioranza dei componenti). Si può votare per:

- Scrutinio segreto;
- Voto elettronico;
- Alzata di mano;
- Appello nominale;

Le Camere si riuniscono in seduta comune solo nei casi strettamente previsti dalla Costituzione:

- Elezione e giuramento del Presidente della Repubblica;
- Messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione;
- Elezione di 1/3 dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura;
- Elezione di 1/3 dei giudici della Corte Costituzionale;

I parlamentari godono di:

- Immunità penale: nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, arrestato o privato della libertà personale, sottoposto ad intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, senza autorizzazione della Camera a cui appartiene, salvi i casi di flagranza di reato, ciò per garantire l'indipendenza dei parlamentari e la continuità della loro funzione;
- Insindacabilità: non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni;
- Divieto di mandato imperativo: ogni parlamentare deve svolgere le sue funzioni senza vincolo di mandato, cioè non sono tenuti a mantenere le promesse fatte in campagna elettorale, ciò per garantire la libertà di coscienza e di garanzia del parlamentare;
- Indennità: ricevono un'indennità stabilita dalla legge che consente anche a chi non ha reddito di svolgere con serenità il proprio mandato, senza condizionamenti di problemi economici;

Il Governo, entro 10 giorni dalla sua formazione deve presentarsi alle Camere per ottenere la fiducia, esponendo ad entrambe le Camere il programma che intende svolgere. Successivamente si apre la discussione sulle dichiarazioni del Governo e le Camere devono votare una mozione di fiducia per appello nominale. Se la mozione è approvata, il Governo può iniziare a lavorare, al contrario, si approva una mozione di sfiducia, la quale deve essere firmata da almeno 1/10 dei componenti della Camera, e il Governo ha l'obbligo costituzionale di dimettersi.

Il Parlamento esercita il controllo sull'esecutivo attraverso:

- Interrogazioni: domande rivolte per iscritto al Governo o a un singolo ministro per ottenere notizie relative a un fatto;
- Interpellanze: domande rivolte per iscritto da un parlamentare per conoscere in modo più approfondito qual è stato il comportamento del Governo o quale sarà il suo orientamento in relazione ad un fatto;
- Mozioni di fiducia/sfiducia: proposte rivolte da un presidente di gruppo o da dieci deputati all'assemblea affinché questa adotti una risoluzione su un determinato argomento;
- Risoluzioni: servono a concludere un dibattito e sono politicamente vincolanti per il governo;
- Inchieste: per acquisire elementi di valutazione in relazione a determinati fatti e accertare eventuali responsabilità;
- Indagini conoscitive: per raccogliere gli elementi e le conoscenze che agevolano l'esercizio dell'attività parlamentare;